

Codice A1613A

D.D. 26 aprile 2018, n. 156

Regolamento regionale 5/R/2015 e regolamento regionale 7/R/2016 - Aggiornamento del modello unico regionale per la richiesta dell'autorizzazione unica ambientale, per le domande di autorizzazione di carattere generale e le comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del d.lgs. 152/2006 per i gestori che non intendono avvalersi dell'autorizzazione unica ambientale.

Premesso che

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59: “Disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale” prevede che per acquisire i titoli abilitativi richiamati dall'articolo 3 del regolamento, prima richiesti separatamente secondo le relative normative di riferimento contenute nelle pertinenti parti del d.lgs. 152/2006, le piccole e medie imprese (PMI) ed i gestori degli impianti non soggetti alla disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) debbano presentare all'autorità competente la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) attraverso lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al d.p.r. 160/2010;
- l'art. 8 del citato regolamento prevede la definizione a livello nazionale dei dati tecnici e degli allegati necessari per la presentazione dell'istanza di AUA, rappresentati attraverso un modello unico;
- l'Agenda per la semplificazione per il triennio 2015-2017 - prevista dall'articolo 24 del decreto legge 90/2014, convertito con la legge 114/2014 recante “Accesso dei cittadini e delle imprese ai servizi della pubblica amministrazione” - adottata con l'intesa sottoscritta ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 27 agosto 1997, n. 281 tra il Governo, le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali nella Conferenza Unificata del 11 novembre 2014, riprende il tema dell'unicità e della semplificazione della modulistica, anche per quanto riguarda l'AUA, e prevede l'adeguamento del modello nazionale alle specificità regionali;
- con il regolamento regionale 5/R recante “Modello unico regionale per la richiesta di autorizzazione unica ambientale, adottato ai sensi della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 e approvato con D.G.R. n. 48-1701 del 6 luglio 2015, è stato adottato il modello unico regionale in formato digitale;
- l'art. 7 (Aggiornamento e diffusione del modello unico regionale) del medesimo regolamento 5/R/2015 attribuisce al responsabile della struttura regionale competente la definizione delle specifiche tecniche per l'interoperabilità dei servizi per la compilazione guidata delle domande e delle comunicazioni con l'Archivio Regionale degli Adempimenti Ambientali, nonché l'aggiornamento del modello unico regionale;
- l'art. 8 del regolamento 5/R/2015 prevede che le domande di autorizzazione di carattere generale di cui all'art. 272 e le comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del d.lgs. 152/2006 presentate da gestori che non intendono avvalersi dell'autorizzazione unica ambientale sono presentate e ricevute secondo i contenuti e le modalità previste dal modello unico regionale e attraverso le funzionalità di compilazione guidata del servizio digitale realizzato dalla Regione;
- con il regolamento regionale 7/R/2016 recante “Oneri istruttori per la richiesta di autorizzazione unica ambientale e ulteriori disposizioni per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 in materia di autorizzazione unica ambientale” approvato con D.G.R. n. 28-3385 del 30 maggio 2016 è stato disposto che lo scarico proveniente dall'impianto di depurazione delle acque reflue urbane e gli scarichi degli scaricatori di piena della rete fognaria riconducibili al medesimo impianto di depurazione sono autorizzati con un'autorizzazione unica ambientale relativa all'intero complesso e che i titoli abilitativi di cui all'articolo 3 del d.p.r. 59/2013 relativi a progetti sottoposti alla fase di valutazione della procedura di VIA di cui agli articoli 12 e 13 della l.r. 14 dicembre 1998, n. 40 o al procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre

2003, n. 387 sono rilasciati con gli effetti dell'autorizzazione unica ambientale nell'ambito dei suddetti procedimenti, pertanto la documentazione è predisposta attraverso il servizio digitale;

- con il medesimo regolamento è previsto che il responsabile della struttura regionale competente integra, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento 5/R/2015 il modello unico regionale e il servizio digitale con le specifiche funzionalità necessarie alla compilazione guidata della domanda relativa agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane e degli scaricatori di piena della rete fognaria.

Considerato che:

- dall'utilizzo del modello regionale, adottato con il regolamento 5/R/2015 e applicato dal 1 ottobre 2015, reso disponibile attraverso un apposito servizio digitale, sono emerse necessità di modifica per adeguamenti tecnologici e per il miglioramento delle funzionalità e, conseguentemente, l'esigenza di aggiornare il relativo schema xsd;

- sono stati implementati nel servizio digitale regionale i servizi per la presentazione della domanda di autorizzazione allo scarico per gli impianti di depurazione delle acque reflue urbane e per gli scaricatori di piena della rete fognaria nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

- sono state implementate nel servizio digitale regionale le funzionalità per:

- la presentazione della comunicazione in materia di rifiuti di cui all'articolo 216 del d.lgs. 152/2006 per i gestori che non intendono avvalersi dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la predisposizione dell'istanza per i titoli abilitativi di cui all'articolo 3 del d.p.r. 59/2013 relativi a progetti sottoposti alla fase di valutazione della procedura di VIA di cui agli articoli 12 e 13 della l.r. 14 dicembre 1998, n. 40;
- la predisposizione dell'istanza per i titoli abilitativi di cui all'articolo 3 del d.p.r. 59/2013 relativi a progetti sottoposti al procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;

- è pertanto possibile procedere all'adozione dello schema xsd;

- occorre garantire ampia diffusione delle determinazioni assunte con il presente provvedimento dandone, tra l'altro, pubblicazione sul portale Sistemapiemonte all'indirizzo <http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/ambiente-e-energia/servizi/804-valutazioni-e-adempimenti-ambientali#autorizzazione-unica-ambientale-aula>.

Ritenuto pertanto di dover procedere all'aggiornamento dello schema xsd del modello unico regionale per la presentazione della domanda di Autorizzazione Unica Ambientale.

Dato atto che:

- l'attuazione dell'AUA riveste carattere di trasversalità rispetto alle competenze dei Settori operanti presso la Direzione Regionale Ambiente, Governo e Tutela del Territorio e che presso la Direzione il Settore Sistema Informativo Territoriale e Ambientale riveste un ruolo trasversale in materia di organizzazione e sviluppo del sistema informativo ambientale e territoriale in raccordo con gli altri Settori della Direzione il provvedimento compete al dirigente del Settore Sistema Informativo Territoriale e Ambientale;

è stata effettuata una istruttoria congiunta da parte dei Settori della Direzione A16.000 coinvolti dal presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Visto il DPR 13 marzo, n. 59;

vista l'Agenda per la semplificazione per il triennio 2015-2017 adottata con l'Intesa sottoscritta in Conferenza Unificata il 11 novembre 2014;

vista la legge regionale 11 marzo 2015, n. 3;

visto il regolamento regionale 6 luglio 2015, n. 5/R;

visto il regolamento regionale 30 maggio 2016 n. 7/R;

determina

- di aggiornare lo schema xsd del modello unico regionale per la presentazione della domanda di autorizzazione unica ambientale, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante (All. 1);
- di stabilire che la presente determinazione è pubblicata sul portale Sistemapiemonte all'indirizzo <http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/ambiente-e-energia/servizi/804-valutazioni-e-adempimenti-ambientali#autorizzazione-unica-ambientale-aaa>
- di stabilire che l'aggiornamento del modello unico regionale decorre per le domande presentate a partire dal 3 maggio 2018.

informa

- che, ai sensi dell'art. 8 del regolamento regionale 6 luglio 2015, n. 5/R, le pertinenti sezioni dello schema xsd si applicano anche nei casi di cui all'articolo 3, comma 3, del d.p.r. 59/2013, pertanto, le domande di autorizzazione di carattere generale e le comunicazioni presentate dal gestore che non intenda avvalersi dell'autorizzazione unica ambientale sono presentate e ricevute secondo le specifiche di detto schema;
- che, ai sensi dell'art. 6 del regolamento regionale 7/R/2016, i titoli abilitativi di cui all'articolo 3 del d.p.r. 59/2013 relativi a progetti sottoposti alla fase di valutazione della procedura di VIA di cui agli articoli 12 e 13 della l.r. 14 dicembre 1998, n. 40 e al procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 sono rilasciati con gli effetti dell'autorizzazione unica ambientale nell'ambito dei suddetti procedimenti, pertanto la documentazione è predisposta attraverso la modulistica esposta dal servizio digitale.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente
Dott. Giovanni ASSANDRI